
**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA
SOGLIA COMUNITARIA DEL:**

**SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PRESSO LA MENSA
INTERNA DI TRENINO TRASPORTI S.P.A.**

CIG 85537211DF

**- PARTE AMMINISTRATIVA -
E
PARTE TECNICA**

INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA	4
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 – Durata del contratto	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	8
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	10
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	10
Art. 17 – Subappalto	10
Art. 18 – Tutela dei lavoratori- Responsabilità solidale – Obblighi in materia di ritenute	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	12
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	13
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	14
Art. 22 – Sicurezza.....	14
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	14
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	15
Art. 25 – Garanzia definitiva	16
Art. 26 – Obblighi assicurativi	16
Art. 27 – Penali.....	18
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	21
Art. 29 – Recesso.....	22
Art. 30 – Definizione delle controversie	22
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	23
Art. 33 – Spese contrattuali.....	24
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	24
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	24
Art. 36 – Norma di chiusura	24
PARTE TECNICA	24
NORME TECNICHE	24
Art.37 – Criteri Ambientali Minimi.....	24
Art. 38 – Licenze e Autorizzazioni.....	26
NORME IN MATERIA DI PERSONALE	27
Art. 39 - Personale in servizio	27
Art. 40 - Rapporto di lavoro.....	27
Art. 41 – Direzione del Servizio - Responsabile	28
Art. 42 – Riunioni.....	28
Art. 43 – Formazione del personale	28
Art. 44 – Indumenti di lavoro.....	29
Art. 45 - Piano di autocontrollo	29

Art. 46 -Sicurezza	30
Art. 47 – Controllo prestazioni del servizio.....	31
Art. 48 – Metodologia del controllo di conformità.....	32
Art. 49 - Blocco delle derrate	33
CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI E BEVANDE. NORME PER LA SOMMINISTRAZIONE.	33
Art. 50 - Specifiche tecniche di base relative alle derrate alimentari.....	33
Art. 51 Fornitura delle derrate alimentari.....	33
Art. 52 – Modalità di somministrazione dei pasti.....	34
Art. 53 - Conservazione dei campioni.....	35
Art. 54 – Servizio bar	35
Art. 55 – Modalità di accesso e pagamento da parte degli utenti	35
Art. 56 - Operazioni da effettuare prima e durante la distribuzione dei pasti	35
MENU'	35
Art. 57 – Tipologie	35
Art. 58 - Articolazione del menù.....	36
PULIZIA E IGIENE DELLA STRUTTURA.....	37
Art. 59 – Fornitura di altri prodotti per il servizio	37
Art. 60 Pulizie dei locali.....	37
BENI IMMOBILI E MOBILI. MANUTENZIONI.....	38
Art. 61 – Assunzione in carico dei beni e dei locali.....	38
Art. 62 – Verifica periodica	39
Art. 63 – Manutenzione dei beni e dei locali.....	39
Art. 64 - Divieto di variazione della destinazione d'uso degli immobili	40
Art. 65 - Migliorie.....	40
Art. 66 – Riconsegna dei beni e dei locali	40
Art. 67– Utenze e spese di funzionamento.....	40

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione (inteso quale servizio di preparazione e distribuzione dei pasti) a ridotto impatto ambientale prestato nel rispetto della normativa prevista nella Deliberazione di Giunta della Provincia Autonoma di Trento N° 27 dd. 20/01/2017 - presso la mensa interna di Trentino trasporti S.p.A. (d'ora in poi Trentino trasporti o committente), nella Sede di via Innsbruck n. 65 a Trento, con annesso servizio bar, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, nei relativi allegati, di cui formano parte integrante e sostanziale,
2. Il servizio deve essere espletato dall'Impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.
3. La prestazione oggetto d'appalto si configura quale offerta alternativa all'utilizzo del buono pasto sostitutivo mensa in dotazione al personale dipendente; in tal modo, la stazione appaltante si propone di offrire un'ulteriore facilitazione, alternativa, ai propri dipendenti al fine di consumare un pasto nella pausa pranzo.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto il servizio di ristorazione richiesto viene svolto presso una unica ubicazione.
5. Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare comportandosi secondo un criterio di ordinaria diligenza.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'utenza è composta esclusivamente da personale dipendente di Trentino trasporti S.p.A.
2. È onere dell'Impresa verificare la titolarità degli utenti che accedono all'utilizzo della mensa.
3. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:
 - preparazione e distribuzione di pasti per il pranzo dal lunedì al sabato per il personale dipendente di Trentino trasporti, presso la struttura della sede e, ove occorra, la predisposizione di diete speciali individuali per esigenze particolari e/o patologie (gli oneri per la predisposizione delle diete, compresi eventuali prodotti speciali, sono compresi nel costo del pasto);
 - manutenzione ordinaria di quanto affidato;
 - lavaggio di tutte le stoviglie, pentolame e quant'altro sia utilizzato per il servizio;
 - pulizia dei locali in affido e ogni altro servizio connesso e quelli meglio specificati nel prosieguo del Capitolato e nei suoi allegati;
 - Servizio bar presso la stessa sede.
 - La disponibilità occasionale di allestire rinfreschi su richiesta della stazione appaltante. Il contenuto e prezzo di queste prestazioni non sono fissati nel presente capitolato e saranno concordati di volta in volta con l'amministrazione.
4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione di un organico presente presso la mensa di Trentino trasporti durante l'orario di distribuzione dei pasti, minimo di:
 - n. 1 cuoco diplomato;
 - n. 1 aiuto cuoco
 - n. 2 addetti alla distribuzione (n. 1 addetto nel giorno di minor afflusso quale il sabato)
 - n. 1 cassiere
 - n. 1 lavapiatti.

Gli orari, minimi, che l'appaltatore dovrà garantire per la distribuzione dei pasti e per l'apertura del servizio bar sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì:	dalle ore 11.00 alle ore 14.30 servizio bar dalle ore 10.00 alle ore 14.30
sabato	dalle ore 11.00 alle ore 14.00 servizio bar dalle ore 10.30 alle ore 14.00

5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
6. L'onere della spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti, secondo la disciplina tariffaria vigente nel Comune di Trento, rimane in capo all'Impresa che dovrà provvedere a intestazione di tale utenza.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti nel contratto d'appalto solo ed unicamente per le prestazioni correttamente eseguite.
2. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione dell'appaltatore:
 - utilizzo dei locali debitamente attrezzati allo scopo;
 - accesso ai suddetti locali all'appaltatore ed ai suoi fornitori;
 - i seguenti servizi: vapore, riscaldamento e termoventilazione dei locali, gas metano; luce e acqua;
3. Trentino trasporti comunica tempestivamente le notizie di sciopero che potrebbero comportare una riduzione di accessi alla mensa, concordando con l'impresa soluzioni organizzative al fine di evitare disagi.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;

- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
 - j) le norme del codice civile.
 - k) Decreto Legislativo n. 193 del 2007 (attuazione direttiva 2004/41/CE sui controlli di sicurezza alimentare);
 - l) Regolamento CE 2004/852;
 - m) Regolamento CE 2004/853;
 - n) Regolamento CE 2004/854;
 - o) Regolamento CE 2004/882;
 - p) Regolamento CE 2002/178;
 - q) Circolare N° 1/98 del Ministero della Sanità;
 - r) Circolare N° 11/98 del Ministero della Sanità;
 - s) Regolamento UE 2009/1069;
 - t) Regolamento CE 2006/1881;
 - u) Regolamento CE 2005/2073;
 - v) Deliberazione di Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 27 dd. 20/01/2017
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni

contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) il DUVRI;
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
 - a.7) Tabella A (Elenco del personale impiegato per il servizio di ristorazione in appalto).
 - a.8) Specifiche tecniche:
 - Allegato n. 1 - Elenco attrezzature soggette a manutenzioni;
 - Allegato n. 2 - Piano alimentare;
 - Allegato n. 3 - Specifiche tecniche relative alle grammature;
 - Allegato n. 4 - Specifiche tecniche relative alla sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, allo smaltimento degli oli esausti e smaltimento rifiuti nonché all'igiene delle superfici e degli alimenti;
 - Allegato n. 5 - Specifiche tecniche relative ai menù;
 - Allegato n. 6 - Specifiche tecniche relative alla conservazione delle derrate, preparazione e distribuzione dei pasti;
 - Allegato n. 7 - Tipologie di insalate;
 - Allegato n. 8 - Questionario di gradimento;
 - Allegato n. 9 - Check list;
 - Allegato n. 10 - Planimetrie
 - a.9) altri eventuali allegati quali quelli relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto qualora ricorra l'ipotesi disciplinata dal comma 4 quater dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016.
2. il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha durata di anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo di cui al comma 3. L'inizio del servizio è stimato per il mese di luglio 2021.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di pari periodo (tre anni), fino al raggiungimento della durata massima del contratto di sei anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **30 giorni** prima della scadenza del contratto originario.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Si precisa che il numero dei pasti annuo, stimato in **60.000**, è da considerarsi indicativo, l'eventuale variazione del numero non dà luogo a variazione del prezzo pattuito per ogni singolo pasto;
3. La stazione appaltante potrà richiedere un aumento di prestazioni fino a un massimo del 20%, riconoscendo il corrispondente valore;
4. Il prezzo del servizio è onnicomprensivo di ogni onere posto a carico dell'appaltatore dal presente Capitolato speciale e dalle norme e modalità di partecipazione.
5. Al termine di ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, è condotta un'apposita istruttoria finalizzata all'adeguamento dei prezzi; principale riferimento sono gli indici ISTAT pertinenti, cercando di utilizzare quelli più di dettaglio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e facendo sottoscrivere l'inventario dei beni messi a disposizione dalla Committente
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale, comprensivo dell'inventario dei beni consegnati, viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
8. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato esclusivamente elettronico presso il Sistema di interscambio indicando il codice destinatario A4707H7.

Vanno indicati in fattura, ove previsti, anche i codici CIG e CUP. La stazione appaltante è soggetta allo SPLIT PAYMENT (scissione dei pagamenti IVA).

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art.

- 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
 4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
 5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
 6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
 7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori- Responsabilità solidale – Obblighi in materia di ritenute

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. In tema di responsabilità solidale negli appalti è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare tempestivamente eventuali contenziosi e di mettere a disposizione della committente, qualora richiesto, documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei pagamenti contributivi, retributivi ed assicurativi, nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni svolte in esecuzione del contratto.
3. Ove ricorrano le condizioni di legge, l'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) ha l'onere di trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio. Il versamento è effettuato con distinte deleghe per il committente, senza possibilità di compensazione. Sarà onere dell'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) rilasciare copia delle deleghe entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, secondo le modalità indicate al comma 2, art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell'08/02/2018 e CCPL "Accordi integrativo salariale della Provincia di Trento per le Aziende della Ristorazione Collettiva" del 14/04/1989. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei

rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, **comma 4**, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31.12.2019. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate, con minimo di 1 (una) unità, o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Stante l'applicazione della clausola di garanzia di continuità del rapporto di lavoro prevista al precedente articolo, di cui al comma 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. L'art. 4 del Reg. UE 2016/679 definisce al punto 8) il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
2. L'art. 28 del predetto Regolamento dispone che:
 - i. qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
 - ii. il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
 - iii. i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
 - a. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c. adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
 - d. rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e. tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
 - f. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, dispone che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate

in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Con riguardo a tale ipotesi, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

3. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati di Trentino trasporti S.p.A. per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riportarla alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della

- stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
 3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
 4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni alle persone e alle cose inerenti alla gestione del servizio.
 5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00).
 6. La polizza deve avere durata pari alla durata massima del contratto di appalto.
 7. La polizza deve includere la copertura per danni da incendio e danni a cose nell'ambito esecuzione lavori.
 8. L'assicurazione si intende operante anche per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale provocato durante le operazioni compiute dall'appaltatore, per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività di servizi e per danni da trattamenti dei dati personali/sensibili.
 9. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
 10. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro con il limite di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona.
 11. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di ditta che opera nella gestione e realizzazione di pasti per il personale e per gli utenti anche occasionali di Trentino trasporti S.p.A. di cui utilizza anche le strutture già esistenti.
 12. L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria l'assicurazione si intende valida anche per i danni da vizio originario del prodotto.
 13. Persone non alle dirette dipendenze. Per lavori relativi all'attività descritta in polizza, di comune accordo fra le parti, si conviene che sono compresi in garanzia:
 - i danni corporali (escluse le malattie professionali) cagionati a dette persone e ciò nei limiti dei massimali stabiliti per l'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, sempreché conseguenti a responsabilità di persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 c.c.
 - danni cagionati a terzi dalle persone di cui sopra, mentre esplicano la propria attività per conto dell'Assicurato. Ciò, comunque, entro i limiti ed il massimale previsto per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità fra l'Assicurato e le sud-dette persone.
 14. La polizza deve includere le seguenti estensioni di garanzia:
 - a. la Compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di Assicurato alle Imprese subappaltatrici;

- b. la Compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati. La qualifica di Terzo si estende anche a Trentino trasporti S.p.A. ed ai suoi prestatori di lavoro, ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto;
- c. l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun "prestatore di lavoro e/o lavoratori parasubordinati";
- d. l'assicurazione vale per i danni determinati anche da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato;
- e. l'assicurazione vale per i danni ai locali ove si eseguono i lavori, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f. l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per due mesi a partire dalla data del pagamento dovuto; la Società assicuratrice dovrà impegnarsi ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio (salvo rivalsa sull'appaltatore). Deve pertanto prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti di Trentino trasporti S.p.A. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c.;
- g. deve pertanto prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti di Trentino trasporti S.p.A. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.;
- h. che il foro competente, in caso di controversia tra la Società e Trentino trasporti S.p.A. è quello della sede di Trentino trasporti S.p.A.
15. Eventuale franchigia o scoperto sono a totale carico dell'Appaltatore affidataria.
16. I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto della presente gara.
17. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.
18. Qualora l'Appaltatore sia un Associazione Temporanea di Imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
19. Qualora l'Appaltatore sia già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, devono comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
20. La mancata costituzione delle polizze, determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte di Trentino trasporti S.p.A. della cauzione provvisoria. L'appaltatore deve essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate.
21. L'Appaltatore ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT (responsabilità civile terzi) RCO (responsabilità civile operatori).

Art. 27 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico della ditta aggiudicataria inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle

prestazioni, Trentino trasporti potrà applicare penali nei confronti della ditta stessa.

2. L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle inadempienze/disservizi:

1° livello (inadempienza lieve) euro 250,00

- per ogni caso di ritardo di oltre 15 minuti nella somministrazione dei pasti;
- per ogni caso di mancato rispetto dello stato igienico degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari, come previsto da normativa vigente;
- per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste in sede di offerta;
- per ogni caso di mancato rispetto del monte ore settimanale previsto in sede di offerta;
- per ogni caso di non conformità relativa al menù previsto;
- per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste nel Piano alimentare (allegato 2 al presente capitolato);
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni inottemperanza relativamente alla raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;
- per ogni altra lieve inadempienza riscontrata da Trentino trasporti.

2° livello (inadempienza media) euro 500,00

- per ogni caso di mancata conservazione dei campioni come indicato nel presente capitolato;
- per ogni mancata registrazione dei dati di monitoraggio previsti nel Piano di autocontrollo;
- per ogni rilevamento di mancata effettuazione delle manutenzioni previste nel presente capitolato e nell'allegato 1 allo stesso;
- per ogni mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e di quanto dichiarato nell'offerta tecnica con riferimento alla formazione del personale dipendente;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti e degli alimenti ai sensi della normativa vigente;
- per il mancato rispetto delle modalità di preparazione e somministrazione previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati;
- per ogni caso di raffreddamento di prodotti cotti con modalità non previste dal presente capitolato;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo, che riporti indistintamente la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro";
- per ogni rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati preposti ad eseguire i controlli di conformità al capitolato;
- per ogni altra inadempienza media riscontrata da Trentino trasporti;
- non rispondenza tra la merce consegnata e la denominazione riportata sulla bolla di consegna;
- etichettatura mancante o non conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal presente capitolato;
- mancata comunicazione della non fornitura di prodotti BIO, a lotta integrata, a Km zero, a filiera corta.

3° livello (inadempienza grave) euro 1.000,00

- per ogni dieta speciale non correttamente preparata o non personalizzata;

- per ogni difformità riferita alla qualità del pasto tale da impedire il consumo dei pasti o mancata fornitura degli stessi riservandosi Trentino trasporti di richiedere un piatto freddo alternativo; per difformità particolarmente gravi le penali saranno raddoppiate;
- per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di rintracciabilità riguardanti la preparazione, la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei pasti, la pulizia e la sanificazione dei locali, il trasporto e quant'altro previsto dalle vigenti leggi e dalla documentazione personalizzata per ogni struttura;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo, che riporti indistintamente la dicitura "da consumarsi entro";
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti dal capitolato;
- per la mancata redazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- per ogni inosservanza della norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi e /o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;
- per ogni derrata non conforme alle Specifiche merceologiche degli alimenti rinvenuta nei luoghi di stoccaggio;
- per ogni caso di riciclo;
- per ogni altra grave inadempienza riscontrata riscontrata dall'Ente capofila
- mancato rispetto delle prescrizioni dietetico-sanitarie.

4° livello (inadempienza molto grave) euro 2.500,00

- per ogni caso di destinazione dei locali affidati alla ditta ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati; qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto salvo l'obbligo da parte della ditta di fornire il pasto sostitutivo, le penali saranno raddoppiate;
- per ogni caso in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni;
- per ogni altra inadempienza "molto grave" riscontrata da Trentino trasporti;
- errata somministrazione di dieta speciale.

L'applicazione delle penali sopracitate non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte di Trentino trasporti ai sensi del successivo art. 28.

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi.

3. In questa procedura, Trentino trasporti S.p.A. ha la possibilità di comminare delle penali collegate al mancato adempimento di quanto promesso in sede di offerta, allo scopo di garantire l'esatta esecuzione del servizio e, al contempo, di indurre l'offerente a presentare un progetto tecnico esecutivo fattibile e coerente con la propria organizzazione.
4. In caso di reiterate violazioni, ogni evento può giustificare l'irrogazione di penali, anche a distanza ravvicinata di tempo.
5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali

ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

7. L'ammontare delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale; in tale caso la stazione appaltante procede a valutare l'eventuale risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Le penalità connesse ai risultati negativi rilevati con le check list e con i questionari di soddisfazione degli utenti vengono disciplinate all'art.47 del presente capitolato.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il giorno previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 7, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - o) presenza di personale nuovo le cui generalità, eventuale curriculum, titolo di studio, tipologia di rapporto contrattuale, ecc. non siano state comunicate tempestivamente al Direttore di esecuzione o al RUP;

- p) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione delle cucine anche in presenza di un solo evento ritenuto grave da Trentino trasporti S.p.A.; a tal fine si terrà anche in considerazione ciò che ha comportato tale inosservanza (se questa sia dovuta ad una scelta individuale o ad una prassi aziendale ovvero al mancato rispetto degli obblighi di formazione o informazione)
 - q) ripetuto utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal Capitolato (si intende per "ripetuto" la seguente casistica: tre eventi nell'ultimo mese, cinque eventi negli ultimi sei mesi, dieci eventi nell'ultimo anno);
 - r) casi di intossicazione alimentare (può essere sufficiente anche un unico evento, in particolare laddove la stessa sia espressione di negligenza come nei casi di utilizzo di prassi erranee o nel mancato rispetto del piano di autocontrollo);
 - s) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali (può essere sufficiente un unico evento; si valuteranno la volontarietà e, nel caso di più eventi, la frequenza e la rilevanza degli stessi);
 - t) interruzione non motivata del servizio (può essere sufficiente un unico evento);
 - u) mancato raggiungimento dei livelli di qualità minimi accettabili, ai sensi dell'art. 37 del presente capitolato;
 - v) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 29, comma 1, del presente capitolato;
 - w) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 7, qualità del presente capitolato;
 - x) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - y) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino trasporti S.p.A., identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione Trentino trasporti S.p.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino trasporti S.p.A. (...)."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire*

tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di *protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo www.trentinotrasporti.it, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

PARTE TECNICA

NORME TECNICHE

Art.37 – Criteri Ambientali Minimi

1. Per il presente appalto è prevista l'applicazione obbligatoria di CAM indicati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 27 di data 20 gennaio 2017 recante "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare".
2. Si definiscono prodotti a basso impatto ambientale, i prodotti agricoli e agroalimentari e bevande per i quali sono stati adottati da parte dei produttori o degli altri operatori della filiera metodi e procedure che garantiscano una riduzione dell'impatto della filiera produttiva sull'ambiente, in particolare in termini di emissioni inquinanti prodotte dal trasporto di tali prodotti dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo.
3. In ottemperanza al Programma citato approvato con Delibera provinciale n. 27/2017, si considerano prodotti a basso impatto ambientale quando la distanza (misurata su strada) tra il luogo di produzione delle materie prime o di prima trasformazione delle

stesse, ed il luogo di consumo non è superiore a 70 Km di raggio. In alternativa, si considerano a basso impatto ambientale, quei prodotti per i quali è dimostrato che la quantità di emissioni prodotte col trasporto, calcolate come media annua, è inferiore o equivalente alla quantità delle emissioni prodotte da un mezzo di trasporto su gomma che percorre 70 km di raggio. In tal caso:

- il quantitativo di emissioni di CO² derivanti dal trasporto (Carbon Footprint) dovrà essere attestato limitatamente ai prodotti il cui peso complessivo è superiore al 10% del totale della fornitura;

- il calcolo delle emissioni di CO² dovrà essere effettuato in base alle norme UNI in materia quali, ad esempio, UNI EN 16258:2013 e UNI ISO/TS 14067:2013;

- il mezzo di trasporto su gomma da prendere come parametro di riferimento è l'autocarro 2 assi almeno euro 4, a gasolio, di peso complessivo pieno carico in ordine di marcia 50 quintali;

4. Nella produzione degli alimenti e delle bevande, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte Uht, yogurt, uova, olio extravergine, devono provenire:

per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (Ce) 834/2007 e relativi regolamenti attuativi;

per almeno il 10% espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla norma Uni 11233:2009), **da prodotti IGP DOP e STG** – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e regolamento (CE) n. 509/2006), **da prodotti tipici e tradizionali**, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 di data 8 settembre 1999, **nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino")**.

Per quanto riguarda le *uova*, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del regolamento 589/2008 della Commissione europea in applicazione del regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i "calendari di stagionalità" definiti dall'APSS. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

In ogni caso, **per almeno il 60%** espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.

Carne, deve provenire:

per almeno il 7,5% espresso in percentuale di peso sul totale, **da produzione biologica**;

per almeno il 12,5% da prodotti IGP e DOP, come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari), **da prodotti tipici e tradizionali**, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 di data 8 settembre 1999 e **da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino")**;

In ogni caso, **per almeno il 60%** espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.

Pesce, deve provenire:

per almeno il 10% espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi tra i quali il regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council o equivalenti). Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti;

per almeno il 10% da prodotti IGP, DOP o di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino");

In ogni caso, **per almeno il 60%** espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.

5. L'appaltatore deve porre particolare attenzione ai sistemi di garanzia che vengono adottati dalle aziende fornitrici, in modo che alle caratteristiche e alle denominazioni dichiarate corrispondano effettivi e documentati requisiti dei prodotti e dei processi produttivi, nel rispetto della normativa vigente.

6. Oltre agli obblighi già ricordati in altri articoli del presente capitolato, si ricorda che gli eventuali mezzi di trasporto utilizzati in appalto non possono essere di categoria inferiore all'Euro 4 e/o veicoli elettrici e/o ibridi. Inoltre, gli acquisti di attrezzature devono tener conto delle indicazioni in tema di risparmio energetico e di basso impatto ambientale.

Requisiti degli imballaggi:

1. Gli imballaggi devono essere conformi alla normativa quadro di settore prevista dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni specifiche individuate per i singoli materiali e sostanze. Gli imballaggi devono inoltre essere composti da materiali riciclabili.

2. L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'allegato F, della parte IV "**Rifiuti**" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione Prevenzione per riduzione alla fonte;

UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo;

UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;

UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;

UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

3. L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone, per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

4. Trentino trasporti si riserva in ogni momento in fase di esecuzione dell'appalto di verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Art. 38 - Licenze e Autorizzazioni

1. L'appaltatore deve richiedere e ottenere, prima dell'assunzione del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati da parte delle autorità prepo-

ste alla vigilanza sulle norme di igiene e di sicurezza. Tali nullastata e benessere dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia che potessero essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

2. L'appaltatore deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta di Trentino trasporti, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

3. Entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve acquisire le necessarie licenze (es. commerciali e sanitarie) per l'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato e verificare l'esistenza, o eventualmente acquisire, le seguenti autorizzazioni: agibilità e destinazione d'uso dei locali, certificato prevenzione incendi, autorizzazione sanitaria, autorizzazione allo scarico eventuale di acque reflue, autorizzazione igienico-sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa in vigore in Provincia di Trento.

4. L'appaltatore dovrà inoltre possedere all'inizio delle attività il Registro di carico e scarico degli oli esausti e il contratto con ditta autorizzata al ritiro degli oli esausti. Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati da Trentino trasporti per la verifica della conformità del servizio.

5. L'Impresa deve altresì provvedere all'apertura di posizione presso la Camera di Commercio di Trento e al pagamento del relativo diritto annuale di iscrizione.

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 39 - Personale in servizio

L'organico che l'Impresa impiegherà deve essere in numero e professionalità adeguati a garantire l'esecuzione a perfetta regola dell'arte delle attività richieste e deve conoscere, applicare e far applicare le norme della qualità, di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Impresa deve altresì rispettare quanto dichiarato in sede di offerta relativamente al personale.

Il cuoco (diplomato) deve essere sempre presente alla preparazione dei pasti con attribuzione di responsabilità da parte dell'Impresa.

Trentino trasporti si riserva il diritto di chiedere all'Impresa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'Impresa provvederà, entro cinque giorni lavorativi, a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per Trentino trasporti.

Art. 40 - Rapporto di lavoro

Il personale impiegato nei servizi deve essere dipendente dall'Impresa.

Trentino trasporti potrà chiedere all'Impresa di esibire la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

Trentino trasporti, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze riscontrate, denuncerà agli Uffici competenti in materia le violazioni riscontrate, e sospenderà i pagamenti riservandosi il diritto di incamerare la cauzione definitiva che l'Impresa dovrà immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando gli Uffici predetti avranno dichiarato che l'Impresa si è posta in regola.

Art. 41 – Direzione del Servizio - Responsabile

1. La direzione dei servizi deve essere affidata all'avvio del servizio medesimo ad un responsabile con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno quinquennale nella posizione direzionale di un servizio nel settore della ristorazione, il cui nominativo deve essere comunicato a Trentino trasporti, al quale è attribuita la responsabilità di assicurare che le attività richieste dal presente capitolato siano pianificate, eseguite e tenute sotto controllo. Il responsabile sarà altresì il contatto principale del referente di Trentino trasporti.
2. È importante che il grado di potere decisionale e l'ambito dello stesso sia ben precisato e deve corrispondere a quanto dichiarato in sede di progetto tecnico.
3. Il direttore dovrà essere presente nelle mense con cadenza settimanale, nelle fasce orarie tra la preparazione e la distribuzione del pranzo, e comunque reperibile nelle restanti ore della giornata. La frequenza può essere ridotta, previo accordo con Trentino trasporti, tuttavia, su chiamata, deve essere disponibile ad ulteriori interventi di persona presso la struttura, entro quarantotto ore dalla stessa.
4. Nel caso in cui il referente sia in ferie, sostituito, fuori servizio o comunque non raggiungibile l'appaltatore deve tempestivamente indicare un nuovo soggetto che deve operare nel rispetto dei sopra indicati vincoli.

Art. 42 – Riunioni

1. Al fine di una più fattiva collaborazione potranno essere richieste da parte di Trentino trasporti riunioni, con frequenza trimestrale, a cui dovranno intervenire il responsabile dell'appaltatore ed il cuoco.
2. Possono inoltre essere previste riunioni straordinarie per motivi specifici.
3. Trentino trasporti potrà coinvolgere in via consultiva anche i delegati sindacali della "Commissione mensa".

Art. 43 – Formazione del personale

1. Il personale, dovrà essere formato tenendo conto del fatto che l'individuazione dei bisogni formativi per gli addetti del settore delle imprese alimentari spetta al responsabile dell'impresa (appaltatore), il quale individua nel proprio piano di autocontrollo i criteri e le modalità per la programmazione della formazione in base ai rischi ed alla complessità dei propri processi produttivi e di lavorazione, preparazione e somministrazione di alimenti.
2. Il personale deve essere tempestivamente formato e qualificato. A tal riguardo, l'appaltatore deve predisporre un coerente programma di formazione. I piani formativi dovranno essere specifici per ciascuna figura professionale e riferiti al personale impiegato in appalto ed ai ruoli ed alle mansioni che andranno a svolgere. In quella sede dovranno essere distinte le ore d'aula dalle ore di affiancamento o training on the job.
3. Dell'esito dei corsi effettuati (contenuti, numero di partecipanti, assenze e valutazione dell'apprendimento) dovrà essere dato un report a Trentino trasporti.
4. Analogamente, per tutti i dipendenti dovrà essere prevista anche la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare la formazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e per la gestione di eventuali situazioni di emergenza quali ad esempio: infortunio, malore, incendio, fuga di gas, terremoto, etc.

5. In base a quanto previsto dai CAM per la ristorazione, l'appaltatore avrà cura di formare i propri dipendenti sulle seguenti tematiche:

- alimentazione e salute;
- alimentazione e ambiente;
- caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione (ad es. prodotti a marchio "Qualità Trentino");
- stagionalità degli alimenti;
- corretta gestione dei rifiuti;
- uso dei detersivi a basso impatto ambientale;
- energia, trasporti e mense;

6. Dieci giorni prima dell'inizio della gestione deve essere tenuto obbligatoriamente un corso dettagliato, durata minima due ore, sui contenuti del Capitolato cui dovranno partecipare tutti i dipendenti dell'appaltatore interessati all'appalto.

7. Annualmente deve essere predisposto il piano di formazione per l'anno successivo, che deve essere tempestivamente trasmesso a Trentino trasporti.

8. L'appaltatore dovrà informare tempestivamente Trentino trasporti delle date di tutti i corsi affinché vi possa partecipare un rappresentante della committente ed eventualmente altro personale che per le mansioni svolte possa interagire con gli addetti alla cucina. Deve tempestivamente essere trasmesso un report dell'efficacia dell'intervento attraverso test di apprendimento dei partecipanti.

9. I nuovi assunti, entro trenta giorni dal loro arrivo in struttura, dovranno aver frequentato tutti i corsi essenziali (individuati nel progetto tecnico) ai quali abbiano già partecipato i loro colleghi di reparto. Per le sostituzioni brevi, un corso sul capitolato (i cui contenuti dovranno essere descritti nel progetto tecnico) dovrà essere effettuato prima dell'arrivo in struttura.

10. Il referente di Trentino trasporti potrà richiedere l'integrazione della formazione del personale qualora lo stesso manifesti carenze nell'esercizio delle mansioni affidategli.

Art. 44 – Indumenti di lavoro

L'Impresa, in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia, fornirà a tutto il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti, idonee divise di lavoro, copricapo atti a contenere completamente l'intera capigliatura, guanti monouso, calzature antinfortunistiche, mascherine nonché indumenti protettivi adeguati da indossare per ogni operazione che preveda l'accesso nelle celle frigorifere.

L'Impresa deve fornire, inoltre, al proprio personale divise per il servizio di pulizia o lavaggio. Queste ultime dovranno avere colorazione visibilmente diversa dalle divise utilizzate per il servizio di ristorazione.

L'Impresa si fa carico del lavaggio e cambio degli indumenti di lavoro almeno due volte a settimana, conferendo incarico a società specializzata.

Durante l'esecuzione del servizio il personale dell'Impresa dovrà portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche la ragione sociale dell'Impresa.

Art. 45 - Piano di autocontrollo

1. Il piano di autocontrollo igienico sanitario personalizzato e specifico per la struttura deve essere predisposto e consegnato entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Trentino

trasporti si riserva la possibilità di chiedere integrazioni o modifiche al piano di autocontrollo qualora non sia ritenuto adeguato.

2. Il Piano deve essere elaborato secondo i principi di:

Regolamento CE 2002/178;

Regolamento CE 2004/852;

Regolamento CE 2004/853;

Regolamento CE 2006/1881;

Regolamento CE 2005/2073.

3. Deve essere nominato un responsabile del Piano di Autocontrollo il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo settimanale, seguendo una specifica check list per il monitoraggio della sicurezza alimentare e gli adempimenti del sistema di prevenzione igienico sanitario, trasmettendolo al referente indicato di Trentino trasporti che, in caso di sistema di autocontrollo ritenuto non adeguato o non conforme, potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ovvero incontri ogniqualvolta sia ritenuto necessario.

Art. 46 -Sicurezza

1. L'Impresa nomina il responsabile della Sicurezza, il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo bimestrale, trasmettendo tempestivamente copia del verbale di sopralluogo a Trentino trasporti.

2. Resta inoltre a carico dell'Impresa la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Promiscui necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

L'Impresa deve predisporre e far affiggere a proprie cure e spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

3. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutto quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto a fornire la formazione e tutte le informazioni, al proprio personale, necessarie per operare in sicurezza con le attrezzature e nello specifico contesto di Trentino trasporti.

Il personale deve essere formato in materia di sicurezza generale e specifica, di antincendio e di primo soccorso.

4. L'appaltatore è tenuto a condividere e sottoscrivere il DUVRI predisposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Il personale deve attenersi alle disposizioni di Trentino trasporti, necessarie per operare in sicurezza all'interno dei propri ambienti di lavoro. Il personale deve partecipare alle esercitazioni per la gestione delle emergenze ed in modo particolare alla prova di evacuazione organizzata da Trentino trasporti.

L'appaltatore è tenuto ad organizzare eventuali ulteriori esercitazioni ritenute necessarie.

L'appaltatore è tenuto a redigere il DUVRI nei casi previsti dall'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 (nei casi in cui si configuri quale committente nei confronti dei propri fornitori) tenendo conto anche dei contenuti del DUVRI di Trentino trasporti.

CONTROLLI

Art. 47 – Controllo prestazioni del servizio

1. Trentino trasporti si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica. L'appaltatore in un rapporto semestrale dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007). L'appaltatore deve inoltre dichiarare la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità. Tale documentazione deve consentire a Trentino trasporti la verifica del rispetto delle percentuali minime obbligatorie
2. L'appaltatore si impegna a partecipare in contraddittorio all'attività di controllo impiegando risorse non direttamente coinvolte nella gestione degli impianti produttivi, dando preferenza a figure che abbiano nelle loro mansioni compiti legati al sistema interno di autocontrollo e/o del sistema qualità.
3. La qualità del servizio è misurata utilizzando due strumenti:
 - la check list che è composta dai maggiori indicatori riferiti alla corrispondenza del servizio al capitolato di gara, alle norme di legge ed alla specifica offerta dell'appaltatore;
 - i questionari di soddisfazione degli utenti.
4. In allegato al presente capitolato, il partecipante può trovare il fac-simile di una check list e di un questionario per la valutazione della soddisfazione dei clienti.
5. Il punteggio risultante dalla check list deve sempre essere superiore al 90%. Il risultato inferiore potrà determinare la messa in mora con l'assegnazione di un termine per il ripristino delle condizioni richieste. Trascorso infruttuosamente tale termine, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza riconoscere alcun indennizzo all'appaltatore. Le check list sono compilate con cadenza almeno semestrale nel primo anno, e almeno annuale in quelli successivi, dal personale aziendale alla presenza di un addetto designato dall'appaltatore.
6. I questionari di gradimento, distribuiti agli utenti, saranno compilati almeno una volta all'interno del trimestre. Il calcolo finale sarà dato dalla media matematica di tutti gli elementi raccolti durante il trimestre. Nella tabella che segue è riassunto l'andamento del corrispettivo da pagarsi conformemente all'art. 13 del presente Capitolato. L'eventuale accredito o addebito dovuto al presente paragrafo, sarà oggetto di conguaglio in positivo o in negativo con la prima fattura utile del trimestre successivo a quello di verifica.

Punteggio di gradimento Trimestrale (questionario)	Incentivo/penalizzazione
>98%	+ 2%
>95%	+ 1%
>90%	+ 0,5%
<80%	- 0,5%
<70%	- 1%
<60%	- 2%

7. La valutazione trimestrale determina le percentuali di cui alla tabella sopra riportata, riconoscendo incentivi/penalizzazioni economici come esposto in riferimento al corrispettivo trimestrale (ad esclusione di quanto corrisposto a titolo di extra, somme previste dal DUVRI o per investimenti effettuati) come risultato del prodotto "costo pasto x numero di pasti" riferito al trimestre oggetto di valutazione.

Ogni trimestre ha validità a sé stante, pertanto non vi sarà alcun effetto del trimestre precedente sul trimestre successivo.

8. A partire dal secondo trimestre, un giudizio "Non soddisfacente" (gradimento inferiore al 60% del punteggio massimo ottenibile), comporterà la possibilità per il committente di risolvere il contratto, senza riconoscere alcun indennizzo all'appaltatore.

9. In ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, Trentino trasporti resterà obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi prestati alla data in cui la risoluzione diviene efficace. Con tale ultimo pagamento, l'Appaltatore si riterrà soddisfatto di ogni sua pretesa senza che l'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ulteriori pretese.

10. Per quanto riguarda le spese di investimento, in tutte le ipotesi di risoluzione, nel caso in cui l'appaltatore abbia effettuato degli investimenti, e qualora Trentino trasporti ne rilevi l'opportunità, potrà essere rimborsato all'appaltatore l'ammontare complessivo degli ammortamenti residui; quest'ultima norma si applica solo e limitatamente ai casi in cui gli acquisti siano stati effettuati concordandoli con Trentino trasporti e con conseguente trasferimento della proprietà dei beni aggiunti non ancora immessi nel patrimonio della stessa.

11. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in merito alle rilevazioni tramite check list, Trentino trasporti può effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità del servizio prestato, la corrispondenza dello stesso alle norme del presente capitolato speciale, di legge e di regolamento in vigore, nonché la corrispondenza fra l'attività dell'appaltatore e quanto dichiarato in sede di gara o convenuto in sede di redazione del contratto. A tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

12. Nel caso di controlli attinenti i prodotti alimentari, può darsi luogo al "blocco di derrate". In questo caso, gli incaricati di Trentino trasporti provvedono a far custodire i prodotti coinvolti nel controllo in un magazzino o in cella frigorifera (se deperibili) e a far apporre un cartellino con la scritta "in attesa di accertamento". Trentino trasporti provvede entro due giorni a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell'alimento e a darne tempestiva comunicazione all'appaltatore; qualora i referti diano esito non regolamentare, all'appaltatore sono addebitate le spese di analisi.

Art. 48 – Metodologia del controllo di conformità

1. Gli incaricati effettuano i controlli secondo la metodologia che ritengono più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, prelievi e asporto di campioni da sottoporre successivamente ad analisi. L'ispezione è svolta in modo tale da interferire il meno possibile con la normale attività di servizio dell'appaltatore. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta sono quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla può essere richiesto a Trentino trasporti per le quantità di campioni prelevati.

2. In occasione dei controlli l'appaltatore deve mettere a disposizione il Piano di autocontrollo, le registrazioni previste dalle procedure, i risultati delle verifiche effettuate (relazioni, analisi microbiologiche, esiti di audit interni, revisioni di processo, verbali di controllo ecc.), la documentazione allegata ed i DDT relativi all'ultimo periodo (almeno sette giorni nel passato), la documentazione relativa alla tracciabilità, i dati riferiti all'approvvigionamento di prodotti biologici, IGP, ecc. per verificare il rispetto dei CAM, il registro degli interventi di manutenzione e qualsiasi altra documentazione che è prevista dalle regole del presente capitolato, dall'offerta di gara o dalla normativa.

Art. 49 - Blocco delle derrate

I controlli di cui all'art. 47.13 potranno dar luogo al "blocco o eliminazione di derrate". Gli incaricati dall'Ente provvederanno, qualora non si ravvisi pericolo di inquinamento o contaminazione crociata, a farle segregare e custodire in un magazzino o in cella frigorifera (se deperibili) ed a far apporre un cartello con la scritta "non conforme in attesa di accertamento".

Trentino trasporti provvederà entro 5 giorni lavorativi a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell'alimento e a darne tempestiva comunicazione scritta all'Impresa.

CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI E BEVANDE. NORME PER LA SOMMINISTRAZIONE.

Art. 50 - Specifiche tecniche di base relative alle derrate alimentari

Le derrate alimentari e le bevande che verranno impiegate nei servizi dovranno essere conformi:

- ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate,
- al ***Piano alimentare (allegato n. 2)***
- alle ***Specifiche tecniche relative grammature (allegato n. 3)***,
- alle ***Specifiche tecniche relative alla conservazione delle derrate, preparazione e distribuzione dei pasti (allegato n. 6)***.

Le derrate alimentari crude, i semilavorati e i piatti pronti e tutto quanto verrà somministrato all'utenza dovranno avere valori di carica microbica non superiori ai limiti stabiliti dal reg. CE 2073/05 e ss.mm. e se non compresi in esso rifacendosi alla legislazione vigente ed a quanto riportato nella letteratura scientifica nonché dalle ***Specifiche tecniche relative alla sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, allo smaltimento degli oli esausti e smaltimento rifiuti nonché all'igiene delle superfici e degli alimenti (allegato n. 4)***.

Art. 51 Fornitura delle derrate alimentari

1. L'appaltatore deve provvedere all'acquisto, al ritiro, al controllo, allo stoccaggio ed al riordino delle derrate alimentari; le caratteristiche specifiche dei prodotti utilizzati devono essere conformi a quelle indicate nell'allegato *Piano Alimentare*.

2. L'appaltatore fornisce, prima dell'inizio della gestione, le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare, per la verifica della corrispondenza con quanto richiesto.

3. Le schede tecniche devono riportare almeno i seguenti elementi:

- nome merceologico;
- nome commerciale;

- ingredienti;
- modalità di conservazione;
- shelf life;
- la pezzatura utilizzata.

4. Analoga procedura è necessaria nel corso dell'appalto per ogni nuovo prodotto introdotto nel processo produttivo.

5. Qualora si tratti di prodotti non descritti nel presente capitolato le caratteristiche merceologiche degli stessi devono essere concordate con il referente di Trentino trasporti.

6. Le derrate presenti presso i locali di stoccaggio, devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti in materia. Non sono ammesse etichettature incomplete che non presentino, tra le altre, la lingua italiana.

7. Nel punto di distribuzione è previsto l'obbligo d'installazione di macchine erogatrici di acqua di rete naturale, gasata e bevande al gusto di frutta con base concentrata (almeno due opzioni oltre all'acqua). Per le macchine deve essere previsto un piano di sanificazione e di analisi microbiologica dei prodotti e delle macchine stesse atto a prevenire la formazione di carica batterica. L'acqua di Trentino trasporti è trattata con cloro; la ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondono agli standard di efficienza energetica previsti nel "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n.27/2017.

Art. 52 – Modalità di somministrazione dei pasti

La somministrazione dei pasti deve avvenire mediante il sistema self-service, salvo quando richiesto la sostituzione di un pasto con la consegna del "pranzo al sacco" (cd. Cestino).

Per gli utenti diversamente abili il servizio deve essere effettuato al tavolo a cura del personale dell'Impresa.

Il personale deve avere un atteggiamento improntato a professionalità e gentilezza verso gli utenti.

L'Impresa deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dal menù del giorno e con le grammature previste nell'allegato 3 fino a 30 minuti prima della conclusione dell'orario di distribuzione. In caso di esaurimento di alcune preparazioni, queste saranno sostituite da generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale.

Il servizio di ristorazione deve essere erogato mediante l'ausilio di piatti in ceramica, posate in acciaio inox, messi a disposizione da Trentino trasporti, che dovranno essere consegnate al dipendente pulite e confezionate, imbustate in bis (forchetta e coltello, cucchiaio al bisogno) col tovagliolo, al riparo da qualsiasi tipo di contaminazione. L'Impresa deve fornire, a proprie spese, tovaglioli, copri vassoio monouso, stuzzicadenti in mono confezione, rispettando quanto offerto in sede di gara relativamente alle percentuali di prodotti riciclati e garantendo che i fornitori di tali materiali sono conformi, dalla data di applicazione, al Regolamento (CE) 2023/2006 e a quanto previsto dai criteri Ambientali Minimi (CAM), sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

L'Impresa deve provvedere alla rigovernatura delle sale di consumo dei pasti, alla pulizia dei tavoli, al lavaggio e sanificazione delle stoviglie e di quanto utilizzato per il servizio e, al termine dell'orario di distribuzione, alla pulizia generale.

Art. 53 - Conservazione dei campioni

L'Impresa deve prelevare almeno gr. 150 per ogni prodotto somministrato giornalmente, riporli in sacchetti sterili, indicando sugli stessi il nome del prodotto, la data e l'ora di confezionamento e il nome del cuoco responsabile della preparazione. I campioni devono essere conservati in frigorifero a temperatura di +2°, +4° C per le 96 ore successive al consumo dei pasti. La mancanza del "prodotto campione", rilevata in sede di controllo, è da ritenersi una violazione delle norme contrattuali.

Art. 54 – Servizio bar

L'appaltatore si impegna a fornire un servizio "bar" per i dipendenti attivo tutti i giorni di servizio con il seguente orario (minimo): dal lunedì al venerdì 10.00 – 14.30 e il sabato 10.30 – 14.00

L'appaltatore incasserà direttamente dagli utenti il prezzo delle bevande, brioches e panini imbottiti o qualsiasi altro prodotto che l'appaltatore intenda inserire nella fornitura relativamente al servizio bar che dovranno essere inferiori ai normali prezzi di listino presenti negli esercizi pubblici. Non potranno essere somministrati alcolici o superalcolici.

L'appaltatore si impegna a gestire tale servizio con il corretto regime fiscale applicabile al servizio erogato.

Art. 55 – Modalità di accesso e pagamento da parte degli utenti

L'accesso al servizio è riservato esclusivamente ai dipendenti di Trentino trasporti muniti di tessera elettronica ("badge personale aziendale" che verrà passato nell'apposito lettore fornito da Trentino trasporti al fine di contabilizzare il pasto). In caso di dimenticanza della tessera, il dipendente potrà comunque accedere al servizio di ristorazione comunicando la propria matricola aziendale e dimostrando l'identità.

Art. 56 - Operazioni da effettuare prima e durante la distribuzione dei pasti

Il personale addetto alla distribuzione delle pietanze dovrà osservare le norme previste nelle **"Specifiche tecniche relative alla conservazione delle derrate, preparazione e distribuzione dei pasti"** (Allegato n.6)

MENU'

Art. 57 – Tipologie

I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere, per tipo e qualità, a quelli indicati negli allegati Piano alimentare (**Allegato n.2**), Specifiche tecniche relative alle Grammature (**Allegato n.3**) e Specifiche tecniche relative ai menù (**allegato n.5**).

L'utente può scegliere fra un pasto intero o un "cestino";

Al pasto "cestino" verrà riconosciuto da Trentino trasporti all'Impresa un valore economico pari al 70% del prezzo del pasto intero che risulterà dall'esito della gara.

Il menù deve essere di buona qualità, equilibrato, vario, rispettare le stagionalità,

rispettare le abitudini culinarie (es. vegetariano).

L'Impresa dovrà predisporre menù personalizzati, su richiesta di Trentino trasporti, in caso di intolleranze o allergie alimentari debitamente certificate.

I menù devono essere variati sia giornalmente che settimanalmente con programmazione mensile. Nel menù giornaliero deve essere garantita la presenza delle varie tipologie di pasta, carne, pesce, frutta e verdura. Il menù giornaliero deve essere esposto e contenere tutte le informazioni necessarie per gli utenti (es., tipologia di carni utilizzate, di verdura, di frutta, calorie ecc.), devono essere anche esposti nelle sale mensa in modo ben visibile dagli utenti, e, su richiesta di Trentino trasporti, dovrà essere esposta la lista degli ingredienti che compongono le preparazioni e segnalata l'eventuale presenza di allergeni.

L'Impresa deve garantire agli utenti informazioni relative ad alimentazione, salute e ambiente, provenienza territoriale degli alimenti, stagionalità degli alimenti, corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, nonché su richiesta di Trentino trasporti, fornire agli utenti informazioni supplementari come le tabelle nutrizionali, la copertura dei fabbisogni, le linee dietetiche ecc.

Art. 58 - Articolazione del menù

1. Il pasto completo si intende composto da: primo, secondo, due tipologie di contorni (siano essi due cotti, due crudi, ovvero uno cotto e uno crudo a scelta), frutta/dessert/yogurt, pane, mentre rimangono escluse e a libero consumo le bevande da erogatore, così come si evince in dettaglio dalle *Specifiche tecniche relative ai menù (Allegato n.5)*. Al fruitore del pasto dovrà essere altresì consentito il riempimento con acqua dall'apposito erogatore di contenitori personali di max 500 ml (tipo borracce);

2. È prevista la possibilità di sostituire il pasto con una maxi-verdura come da allegato *Tipologie di insalatone (Allegato n.7)* o altro piatto freddo (In questo caso, oltre alla maxi verdura, il pasto comprende: altri contorni a scelta, il pane, lo yogurt/dessert/frutta).

3. La gestione del servizio mensa sarà principalmente con banco espositore (con distribuzione a carico dell'appaltatore) mentre, per le diete particolari, con vassoio personalizzato preparato in cucina e conservato con idonei accorgimenti. Il buffet delle verdure crude dovrà prevedere anche delle porzioni miste già preparate in coppette singole e sigillate con pellicola (tale predisposizione sarà "esclusiva" nel permanere della situazione di emergenza Covid-19).

4. Per i dipendenti che hanno diritto a consumare il pasto è prevista la facoltà alternativa di ordinare, con preavviso entro le ore 10.30 del giorno di richiesta, un cestino da asporto composto da: due panini, uno a scelta fra yogurt, frutta o dessert e una bevanda in bottiglia da 0,50 l o in lattina da 0,33 l. Il cestino è fornito in sostituzione del pasto al tavolo. Con lo stesso preavviso è possibile richiedere che, anziché il pasto cestino, venga preparato il pasto completo da asporto, il quale dovrà essere predisposto in appositi contenitori e corredato da posate monouso.

PULIZIA E IGIENE DELLA STRUTTURA

Art. 59 – Fornitura di altri prodotti per il servizio

1. L'appaltatore deve provvedere all'acquisto, al ritiro, al controllo, allo stoccaggio ed al riordino di:

- materiali di consumo occorrenti per il servizio (sacchi, tovaglioli di carta, strofinacci, ecc.) e per la cucina, le pertinenze e i servizi igienici destinati al personale dell'appaltatore (sapone, asciugamani, carta igienica, ecc.);
- camici, copricapo e copri scarpe monouso per l'accesso di personale estraneo alla cucina;
- detersivi e materiali necessari alla pulizia, da collocarsi negli appositi locali e scaffalature;
- detergenti e materiale per l'uso del personale di cucina;
- ogni altro bene o servizio necessario all'esecuzione del contratto.

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti "tessuto-carta", che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettino i criteri ecologici previsti dall'art. 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 82009/568/CE).

2. Per i detergenti e i disinfettanti devono essere fornite, prima dell'inizio dell'attività, le schede tecniche e di sicurezza indicandone le modalità di utilizzo; è d'obbligo il corretto aggiornamento delle schede sopra dette.

3. Tutti i prodotti per le pulizie ed il lavaggio stoviglie devono essere ECOLABEL (o altra certificazione equivalente), salvo che il prodotto non sia disponibile con la certificazione.

4. Tutti i detergenti e disinfettanti dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, rispettando quando indicato nelle schede tecniche e, dove eventualmente necessario, nelle schede di sicurezza.

I detergenti e i disinfettanti ed eventuali altri prodotti per la sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave.

Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti di pulizia e per la disinfezione che l'Impresa intende utilizzare devono essere presenti in ogni struttura e disponibili per ogni eventuale controllo.

Devono essere rispettati i CAM ex Deliberazione G.P. 27/2017 e s.m.i..

Art. 60 Pulizie dei locali

Tutti i trattamenti di pulizia da eseguire presso tutti i locali interessati devono essere eseguiti a cura e spese dell'Impresa.

L'aggiudicatario dovrà utilizzare prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti per l'igiene di cui al DM Ambiente 24 maggio 2012.

I detergenti e disinfettanti che saranno utilizzati per l'espletamento delle pulizie devono essere conformi alle buone norme di igiene e alle disposizioni di legge in vigore.

-pulizia della cucina, dei locali concessi in uso (muri, infissi (porte e finestre) esterni ed interni, davanzali, soffitti, tubazioni e ogni altra superficie) comprese le aree esterne,

parte del piazzale antistante e area verde di pertinenza o di immediata vicinanza e della zona deposito rifiuti per la parte di propria competenza, delle attrezzature e dei macchinari relativi (sono da considerarsi incluse le operazioni di smontaggio e pulitura periodica delle cappe, filtri e tubi d'aspirazione della cucina), come disciplinati nell'allegato "*Specifiche tecniche relative alla sanificazione, disinfezione e derattizzazione dei locali, allo smaltimento degli oli esausti e smaltimento rifiuti nonché all'igiene delle superfici e degli alimenti*". **(Allegato n 4)**

L'Impresa è tenuta in particolare a garantire che al termine delle operazioni di preparazione e confezionamento dei pasti, le macchine, gli impianti gli arredi e le attrezzature presenti presso le strutture siano deterse e disinfettate secondo quanto obbligatorio per legge e in accordo con le prescrizioni cogenti e con quanto definito nell'allegato menzionato. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o di distribuzione dei pasti. Rimane comunque inteso che devono essere indossati indumenti diversi da quelli previsti per le preparazioni alimentari e la distribuzione.

-raccolta e sgombero delle immondizie e del materiale di rifiuto della cucina, (rispettando gli obblighi vigenti in materia di raccolta differenziata) da effettuare più volte al giorno, nel rispetto delle buone prassi di igiene. Al termine di ogni giornata lavorativa tutti i rifiuti devono essere allontanati dalla cucina;

-rispetto della normativa in materia di sottoprodotti di origine animale;

-smaltimento degli oli esausti e d'ogni altro rifiuto prodotto dalla cucina e dalle attività ad essa collegata, secondo modalità di legge;

-eliminazione dei residui grassi risultanti da eventuali depositi od incrostazioni della rete fognaria oltre alla fornitura e utilizzo degli appositi enzimi.

BENI IMMOBILI E MOBILI. MANUTENZIONI.

Art. 61 – Assunzione in carico dei beni e dei locali

Trentino trasporti affida all'Impresa, in uso gratuito per tutta la durata del contratto, i locali ove espletare i servizi di cui al presente Capitolato, unitamente ai macchinari, agli impianti, alle attrezzature, ai beni frangibili, alle utensilerie, agli arredi, e quant'altro ivi presente.

Tali beni vengono dati in consegna previa sottoscrizione dell'inventario, da redigere in contraddittorio tra le Parti.

Quanto preso in consegna dall'Impresa s'intende funzionante, a norma ed in buono stato, pertanto **Trentino trasporti, a seguito della compilazione dell'inventario, resta sollevata da qualsiasi onere inerente le manutenzioni o i reintegri dei beni indicati al comma precedente che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti salvo quanto diversamente disposto da Trentino trasporti in sede di redazione dei verbali di consegna.** Tali eventuali spese saranno a totale carico dell'Impresa.

Nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto vengano sostituiti o aggiunti dei beni, si procederà all'aggiornamento dell'inventario.

L'Impresa deve provvedere all'acquisto ed al rinnovo di beni inventariabili se ritenuti indispensabili per una corretta gestione. Al termine del contratto Trentino trasporti ne manterrà la proprietà, salvo diverso accordo.

Per le stoviglie e le posate, il costo per il ripristino della dotazione iniziale deve essere coperto per il 100% dall'appaltatore. L'appaltatore non può fornire articoli diversi da

quelli già in dotazione, salvo che, per concessione di Trentino trasporti siano individuati articoli con caratteristiche migliori.

È in facoltà di Trentino trasporti provvedere ad integrazioni delle attrezzature al fine di migliorare il servizio offerto.

È compito dell'appaltatore far subito rilevare eventuali problematiche relative allo stato dei beni, non emergenti dalla perizia stessa, con esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Vengono messi a disposizione dell'appaltatore i manuali d'uso e di manutenzione dei macchinari e attrezzature.

Art. 62 – Verifica periodica

In qualunque momento, su richiesta di Trentino trasporti e in ogni caso ogni dodici mesi e in occasione di rinnovi o scadenze, le Parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze l'appaltatore sopperirà con la necessaria sostituzione entro i successivi 30 giorni dal riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, Trentino trasporti provvederà al reintegro del materiale mediante comunicazione scritta all'Impresa, addebitando alla stessa un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 50% a titolo di penale.

Art. 63 – Manutenzione dei beni e dei locali

1. All'appaltatore spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli altri beni consegnati. Rimane a carico della stazione appaltante la sostituzione del bene dovuta a normale usura o ad altra rottura non dipendente da scorretto utilizzo da parte dell'appaltatore. Per quanto riguarda i locali, sono a carico dell'appaltatore gli interventi di riparazione finalizzati al mantenimento delle condizioni iniziali, in modo che alla riconsegna non vi sia deterioramento ed i soli costi degli interventi sotto malta se dovuti all'uso non diligente o non idoneo dei locali stessi.

2. Per attrezzature, macchinari e locali deve essere predisposto un piano di manutenzione programmata in ottemperanza alle istruzioni dei produttori dei beni suddetti a cura dell'appaltatore.

3. Il manutentore individuato deve essere professionalmente idoneo e l'appaltatore risponde comunque del suo operato per culpa in eligendo.

4. Eventuali guasti o mal funzionamenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto a Trentino trasporti ed essere riparati entro 48 (quarantotto) ore a cura e spese dell'appaltatore, fatto salvo quanto previsto dal punto 1.

Qualora Trentino trasporti dovesse verificare la mancata corretta manutenzione o la tardività dell'intervento farà eseguire gli interventi necessari interpellando direttamente le proprie ditte di fiducia addebitando le relative spese all'appaltatore oltre alle penalità previste. In caso di guasti e malfunzionamenti l'appaltatore è tenuto comunque a garantire il servizio secondo gli standard previsti.

5. I costi sopportati dall'appaltatore per la manutenzione ordinaria non prevedono un finanziamento o rimborso specifico perché sono un elemento che è già stato considerato e compreso nel calcolo del costo del pasto.

6. L'appaltatore non può apportare modifiche alle attrezzature e alle dotazioni non preventivamente ed espressamente autorizzate da Trentino trasporti e comunque non sono ammesse modifiche che impattano sui requisiti di sicurezza.

7. L' appaltatore informerà tempestivamente Trentino trasporti su ogni intervento effettuato sia di manutenzione ordinaria programmata o non programmata sia di manutenzione straordinaria, fornendo adeguata documentazione tecnica completa delle informazioni e dei dati relativi all'intervento.

Art. 64 - Divieto di variazione della destinazione d'uso degli immobili

L'Impresa, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati.

Art. 65 - Migliorie

L' Impresa si impegna a lasciare eseguire le migliorie ed i lavori di ristrutturazione o messa a norma degli immobili che Trentino trasporti riterrà, a suo insindacabile giudizio, di effettuare. E' a carico dell'Impresa il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare al termine dei lavori prima di riprendere il servizio.

Da parte sua l'Impresa si obbliga a non intervenire sulle strutture e sugli impianti attraverso atti modificativi degli stessi senza il preventivo consenso scritto di Trentino trasporti, pena la riduzione al pristino stato ed il risarcimento dei danni, oltre che la considerazione di tale condotta come grave inadempienza.

Art. 66 – Riconsegna dei beni e dei locali

1. Alla scadenza del contratto l'appaltatore dovrà riconsegnare a Trentino trasporti i beni immobili ad essa affidati, liberi da persone e/o cose, nonché i beni mobili che devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelli di cui all'inventario eventualmente aggiornato.

2. Tali beni devono essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

Qualora si ravvisassero danni arrecati ai beni di cui ai precedenti articoli, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente all'appaltatore anche ricorrendo all'escussione della garanzia.

3. Della riconsegna è predisposto opportuno verbale redatto in doppio esemplare in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale è firmato dall'appaltatore e dal direttore dell'esecuzione.

Art. 67– Utenze e spese di funzionamento

All'appaltatore sarà addebitato l'importo forfettario annuo di **euro 6.000,00 (seimila/00)** a parziale copertura delle spese derivanti da: gas metano, energia elettrica, acqua, riscaldamento/raffrescamento, eventuali "spurghi" delle tubazioni di scarico, manutenzione e pulizia dei sifoni Firenze. Le modalità e le tempistiche di pagamento saranno concordate prima della stipula del contratto.